

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MARTEDÌ 20 APRILE 1971

(89^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche alla legge 30 maggio 1970, numero 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato » (1319) (D'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1196, 1197
BORGHİ, *sottosegretario di Stato per le finanze* 1197

Rinvio della discussione:

« Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio » (1368) (D'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini):

PRESIDENTE 1196
FERRI, *relatore* 1196

Discussione e rinvio:

« Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province defici-

tari » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, *relatore* Pag. 1192, 1193, 1194, 1196
BORSARI 1192, 1193, 1194, 1195, 1196
FERRI 1193, 1194
LI VIGNI 1194, 1195
SCHİETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro* 1194, 1195, 1196
TRABUCCHI 1195
ZUCCALÀ 1194

La seduta inizia alle ore 18,10.

Sono presenti i senatori: Baldini, Belotti, Bolettieri, Borsari, Buzio, Cerri, Colella, Corrias Efisio, De Luca, Ferri, Fortunati, Li Vigni, Martinelli, Masciale, Segnana, Soliano, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà, Zugno.

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Borghi e per il tesoro Schietroma.

F E R R I , *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« **Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie** » (1570) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione dei bilanci comunali e provinciali dei comuni e delle province deficitarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella mia veste di relatore di questo disegno di legge, comunico che, da considerazioni espresse da alcuni colleghi della Commissione, non è possibile procedere all'esame del disegno di legge medesimo, fino a quando non saranno stati chiariti determinati punti di vista in merito ad esso.

Ritengo che non vi sia bisogno di una particolare illustrazione sull'importanza e l'urgenza di questo provvedimento che fa richiamo alle precedenti procedure in materia; dato, però, che su di esse le opinioni appaiono discordi, vorrei chiedere al collega Borsari, che ha chiesto la parola, di esporre succintamente i punti sui quali dovrei approfondire l'esame, per poterne riferire alla Commissione in una prossima seduta.

B O R S A R I . Questo disegno di legge rinnova *sic et simpliciter* tutta la normativa riguardante le modalità che i comuni e le province devono adire per il ripiano dei propri bilanci deficitari. Ma non si può qui ignorare che è intervenuto un fatto nuovo in tutta la materia concernente gli atti degli enti locali e che non solo sono entrati in attività nuovi organi di controllo, ma sono state altresì introdotte diverse procedure. La prima novità è quella che si riferisce alle nuove modalità per l'esercizio del controllo, e la seconda riguarda le nuove competenze del controllo. Per tali motivi mi pare che non possiamo procedere così semplicemente

ad autorizzare, per esempio, gli enti locali a contrarre mutui per la sistemazione dei propri bilanci, senza prima rivedere tutta la parte normativa della materia. Chi è che stabilisce il *quantum* del mutuo che dev'essere concesso agli enti locali? Chi è competente ad emanare il relativo decreto?

A questo riguardo richiamo l'attenzione del Presidente della Commissione, anche nella sua qualità di relatore, che sono stati presentati al Senato i seguenti due disegni di legge: il n. 1528, d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri, comunicato alla Presidenza il 5 febbraio 1971, concernente: « Norme sui controlli delle regioni sugli enti locali »; ed il n. 1565, che porta i nomi dei senatori Maccarrone Antonino ed altri, comunicato alla Presidenza il 19 febbraio 1971, concernente: « Norme sulla costituzione degli organi regionali di controllo sulle province, comuni ed altri enti locali e disposizioni in materia di credito agli enti locali ».

Penso perciò che sia pregiudiziale, per poter procedere all'esame del presente disegno di legge, regolare la materia prima discutendo e deliberando sui due predetti disegni di legge, particolarmente circa le modalità e le competenze per quanto riguarda l'esercizio dei controlli. Questo è il punto da chiarire.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Quindi, il primo problema di procedura dovrebbe essere il seguente: chiedere alla Presidenza del Senato che la discussione sui due disegni di legge n. 1528 e n. 1565, ricordati dal senatore Borsari, avvenga congiuntamente, in sede deliberante, in Commissione.

B O R S A R I . Non ho fatto una questione di procedura. I ricordati due disegni di legge sono di competenza della 1ª Commissione. Prima, quindi, il Senato dovrebbe deliberare su questi due disegni di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Questo è uno dei tanti segni dell'inevitabile disparità di criteri sull'assegnazione delle competenze, inevitabile in quanto i disegni di legge possono, talvolta, essere esaminati sotto diversi aspetti. Alla nostra Commissione è sta-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89^a SEDUTA (20 aprile 1971)

to assegnato il disegno di legge n. 1570, su cui appunto stiamo discutendo.

Quindi: prima condizione è di far presente alla Presidenza del Senato la situazione che abbiamo ora constatato: e cioè che i disegni di legge n. 1528 e n. 1565 sono stati considerati di competenza della 1^a Commissione, mentre quello d'iniziativa governativa, n. 1570, è stato invece assegnato alla nostra Commissione.

B O R S A R I. Desidero rilevare che il Governo, nel proprio disegno di legge numero 1570, non tiene nessun conto (forse, anzi certamente lo ha predisposto in data anteriore agli altri due disegni di legge) del contenuto dei disegni di legge n. 1528 e numero 1565 d'iniziativa parlamentare. Comunque, allo stato delle cose, risulta chiaro che ci troviamo di fronte a questo disegno di legge n. 1570 che non ha presente, nella sua normativa, che sono intervenuti importanti fatti nuovi che riguardano le modalità e l'esercizio dei controlli in materia nonché la competenza di esercitarli.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Voglio osservare che, se non fosse stata sollevata la questione dal collega Borsari, noi avremmo potuto procedere per nostro conto ad esaminare ed eventualmente approvare questo disegno di legge n. 1570; ed il risultato sarebbe stato che noi avremmo percorso gli altri due disegni di legge, con una procedura inevitabilmente non chiara.

Prima questione che ora pongo alla Commissione: dovrebbe la Presidenza far presente alla Presidenza del Senato che noi siamo di fronte a questa situazione? Che cosa fare? In teoria, tanto può essere spossessata la nostra Commissione del disegno di legge governativo n. 1570, per affidarlo alla prima Commissione, come potrebbe essere spossessata la prima Commissione degli altri due disegni di legge, affidandoli alla nostra. È ovvio che soltanto la Presidenza del Senato può risolvere questo quesito.

Voglio aggiungere che era logico che la Presidenza del Senato affidasse alla 1^a Commissione, col nostro parere, il disegno di legge n. 1528, d'iniziativa del senatore Pic-

raccini ed altri, avente il titolo: « Norme sui controlli delle regioni sugli enti locali ». Però è altresì evidente che tale disegno di legge interferisce pienamente con quello affidato alla nostra Commissione, avente il numero 1570, e con quello d'iniziativa del collega Maccarrone ed altri, n. 1565, in quanto che anche quest'ultimo prevede la soppressione della Commissione centrale per la finanza locale, parla di delibere adottate dalle province ai fini dei ripiani di bilancio, eccetera.

Per concludere, ringrazio il collega Borsari che ha richiamato questa materia ed esprimo l'avviso che sia necessario porre il quesito, che ho avanti formulato, alla Presidenza del Senato.

F E R R I. Vorrei porre un altro quesito: come si regola il Ministero del tesoro per il bilancio dell'anno 1971?

P R E S I D E N T E, *relatore*. Ma il disegno di legge n. 1570 si riferisce agli anni 1970 e successivi.

F E R R I. Condivido in pieno le osservazioni del collega Borsari; però rappresento una difficoltà notevole: se noi siamo in condizione di procedere per quanto concerne il bilancio di previsione per l'anno 1969, riguardo l'anno 1971, formulando questo provvedimento, in attesa che abbiano concluso il loro *iter* i disegni di legge n. 1528 e 1565 proposti rispettivamente dai colleghi Pieraccini e Maccarrone, veniamo a bloccare la copertura dei disavanzi dei bilanci di tutte le amministrazioni locali. D'altra parte, non si può ignorare la considerazione avanzata dal collega Borsari. Allora proporrei, proprio in questo spirito, considerato che nel giro di 1-2 mesi tale *iter* non può venir portato a conclusione, di procedere all'approvazione del presente disegno di legge numero 1570, ad una condizione: che si modifichi l'ultima parte laddove si dice che le disposizioni in materia sono prorogate sino all'entrata in vigore delle norme che saranno emanate, senza una scadenza, attribuendo invece una scadenza, che a mio parere dovrebbe essere quella del 30 settembre 1971,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª SEDUTA (20 aprile 1971)

e non a caso: perchè i bilanci preventivi per il 1972 saranno esaminati dopo quella data dalle amministrazioni locali. Se, invece, fissiamo questa scadenza al 31 dicembre 1971, creiamo ancora delle difficoltà, perchè vi saranno bilanci approvati prima del 31 dicembre.

Z U C C A L A . Scusi, signor Presidente, entriamo nel merito o aspettiamo la sua relazione?

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non entriamo proprio nel merito, ma siccome desidero ascoltare dall'onorevole Sottosegretario il parere del Governo per essere illuminato circa l'attinenza o meno degli altri due disegni di legge in materia, perchè devo riferire al Presidente del Senato, avrei piacere che questa « finestra » sul merito, senza entrare nei particolari, venisse aperta.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questo disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento in febbraio. Io credo che dobbiamo porre il problema in questo modo: possiamo approvare questo provvedimento in pendenza degli altri due disegni di legge? Superiamo in senso positivo questo quesito, come lo ha superato il senatore Ferri; non vedo però perchè dovremmo rimandare all'altro ramo del Parlamento il disegno di legge soltanto per fissare una scadenza, come è stato proposto. In ogni caso il proseguire su questa strada non pregiudica nulla perchè gli altri due provvedimenti potranno regolare la materia in modo diverso, in quanto si tratterà di leggi successive.

F E R R I . Vorrei chiarire il perchè della mia proposta. Essa nasce, consentite il termine, dalla sfiducia circa la regolamentazione di questa materia così come appare dalle due proposte di legge che sono attualmente all'esame della 1ª Commissione. D'altra parte mi rendo conto, ci rendiamo conto, che dire di no in questa occasione potrebbe significare aprire una serie di difficoltà per gli enti locali. La fissazione di un termine serve a chiarire fin da ora che noi diciamo di sì alla proroga di fronte ad una situazione compromessa da una serie di bilanci che

sono già operanti negli enti locali, ma che protrandosi questa situazione al di là dell'esercizio finanziario 1971 noi diremo di no a qualunque altra proposta di proroga. Ecco il senso della modifica da me suggerita; entrando nel merito del provvedimento presenterò a questo proposito un emendamento.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io credo nella nostra volontà riformatrice in tutti i settori cui in questo momento il Parlamento pone mano con l'apporto del Governo che non è certamente contrario a modificare le procedure di controllo.

Il suggerimento che ho dato è ispirato soltanto dal timore di quello che può succedere se si ritarda l'iter di questo disegno di legge.

L I V I G N I . Non insisto sulle questioni di opportunità politica che riguardano l'autonomia degli enti locali, perchè accetto le cose dette dal senatore Borsari e in parte anche quelle dette dal senatore Ferri. Credo però che non si possa procedere fino in fondo sulla base del testo che abbiamo sotto gli occhi, per ragioni anche di carattere giuridico.

Quello che non va bene è proprio l'ultima parte, nella quale si rinvia tutto sulla base dell'entrata in vigore di disposizioni che allo stato attuale, approvate da un solo ramo del Parlamento, sono solo ipotetiche, rispettabili quanto vogliamo, ma ipotetiche. Il Senato potrebbe anche non approvarle; nel frattempo, mentre nel disegno di legge si vuole evitare una data certa, per lo meno per quello che riguarda i bilanci delle province — ma io dico anche per i comuni — è già entrato in vigore a tutti gli effetti il potere delle Regioni; perciò non accetto e contesto l'impostazione del Governo e della Commissione centrale per la finanza locale; ma lasciamo stare i comuni e parliamo solo delle province che non mandano i loro bilanci alla Commissione centrale per la finanza locale perchè non li mandavano neanche prima e non li debbono mandare...

B O R S A R I . Fino ad ora glieli hanno mandati non per entrare nel merito del bilancio ma per stabilire il mutuo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª SEDUTA (20 aprile 1971)

L I V I G N I . Va bene, ma non li dovevano mandare. Almeno per quello che riguarda le province già adesso c'è un problema aperto che bisogna definire, e quei disegni di legge si propongono appunto di chiudere una questione che è già in atto, e pregiudizialmente è giusto dire che prima di arrivare alla fine di questo discorso bisogna portare avanti anche l'altro.

S C H I E T R O M A , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io parto dal presupposto che la Commissione possa superare la pregiudiziale del collega Borsari. In altri termini, il Governo si preoccupa che quelle disposizioni in vigore dal 1963 non vengano assolutamente a mancare; perciò desidera confermare che ha tutto l'interesse che questo provvedimento diventi operante, ed io ho detto che se riteniamo di superare la pregiudiziale Borsari allora non dovremmo preoccuparci se non formulando un ordine del giorno; gli altri provvedimenti potranno, se vorranno, modificare anche il comma in questione; resta il fatto che noi oggi approvando questo disegno di legge assicureremo ai Comuni le provvidenze di cui dovevano già godere.

B O R S A R I . Debbo riprendere ancora una volta la parola. Mi dispiace insistere su una argomentazione che mi sembrava di aver già prospettato in modo esauriente. Votare il provvedimento così come è vuol dire che i bilanci dei Comuni, di cui al disegno di legge, devono andare alle Giunte provinciali amministrative, le quali devono esprimere un parere, devono andare alla Commissione centrale per la finanza locale la quale deve decidere e infine il Ministro deve emettere il decreto che autorizza il mutuo. Ora, possiamo procedere alla approvazione di un provvedimento di questo genere quando è già in atto una riforma, quando è già entrata in vigore una riforma e tutto il controllo, compreso quello sui bilanci, sarà esercitato in altro modo? Credo che non possiamo ignorare questa situazione e fare come se nulla fosse accaduto nel Paese e creare un contenzioso in materia procedurale, quale indubbiamente sorgerebbe. Facendo così autorizziamo a continuare con il vecchio

procedimento. Possiamo fare una cosa del genere? Scusi, signor Presidente, se mi permetto di usare un termine che vuol essere, diciamo così, teorico: è serio che il Parlamento di fronte alle Regioni, ai Comuni e agli enti locali proceda in questo modo? Credo che non lo sia.

In secondo luogo voglio ricordare alla Commissione un fatto. È vero che il provvedimento deve essere approvato presto, perchè i Comuni devono avere la possibilità di procedere alle loro attività mediante un bilancio approvato e integrato con i mezzi necessari per quadrare, però nulla toglie che noi si possa procedere con la dovuta sollecitudine, al massimo in due o tre mesi, ma anche, se si vuole, in un mese. Vi sono stati dei precedenti — come mi risulta dalla mia sia pur non antica esperienza parlamentare — che hanno dimostrato come con la disponibilità di volontà di entrambi i rami del Parlamento alcuni provvedimenti possono essere approvati in modo molto rapido. Vorrei, anche, dire che se impieghiamo questo paio di mesi per mettere a posto le cose, nel senso che prima andavo dicendo, non è che veniamo a ritardare niente, perchè credo che tutti loro sappiano che la Commissione centrale per la finanza locale ha ancora in esame dei bilanci che riguardano il 1970.

In realtà la commissione centrale della finanza locale comincia molto tardi (non prima di settembre-ottobre) l'esame dei bilanci, per cui non compromettiamo niente se ci prendiamo un po' di tempo per sistemare le cose in modo da non dar vita all'enorme contraddizione che deriverebbe dall'approvazione di questo tipo di provvedimento.

Queste le ragioni per cui mi permetto di pregare il Presidente di interpellare la Presidenza del Senato, al fine di trovare un sistema che ci permetta di uscire nel modo migliore da questa situazione.

T R A B U C C H I . Pur essendo d'accordo sul fatto che indubbiamente questo disegno di legge è stato mal congegnato, vorrei pregare il collega Borsari e tutta la Commissione di voler approvare il provvedimento così come esso è. Questo anche se indubbiamente qualche modifica alla nuova legge sarà necessario apportarla per-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

89ª SEDUTA (20 aprile 1971)

chè, così come essa è formulata attualmente, non prevede nulla che copra il periodo di vuoto tra l'abolizione delle vecchie imposte e l'entrata in vigore delle nuove. In pratica, però, noi dobbiamo pensare prima di tutto ai Comuni, cui dobbiamo dare dei fondi, anche se in maniera inelegante dal punto di vista del diritto. È un fatto che se non usiamo questo sistema i Comuni rimarranno a lungo ad aspettare. Ripeto, quindi, che su qualsiasi altra considerazione deve prevalere questo riguardo per gli interessi dei Comuni. Il che, in pratica, ci costringe ad accettare questa formulazione, per quanto brutta possa essere.

PRESIDENTE, *relatore*. Io ritengo, nella mia qualità di relatore, di dover approfondire maggiormente l'esame di questi provvedimenti, sentendo anche il parere del Presidente del Senato. Mi riprometto, comunque, di riportarli in Commissione al più presto possibile.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi abbiamo già espresso il nostro parere, confortati dal fatto che questo disegno di legge ha ricevuto il consenso di ben quattro ministri (Ferrari Aggradi, Restivo, Preti e Giolitti). In più, l'altro ramo del Parlamento ha già deliberato su questo testo nel febbraio scorso, con la massima urgenza e senza discussione, approvando soltanto un ordine del giorno. Questo potrebbe naturalmente anche non significare niente, però oggi abbiamo ricevuto l'ulteriore consenso di due autorevoli esponenti della maggioranza, i senatori Trabucchi e Ferri, i quali giustamente hanno rilevato che l'ultimo comma non comporta affatto una rinuncia a portare avanti gli altri due provvedimenti.

PRESIDENTE, *relatore*. Ad ogni modo ritengo che un breve rinvio non pregiudichi nulla.

SCHIETROMA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Noi ci preoccupiamo soltanto che i Comuni non abbiano a soffrire per questo rinvio.

BORSARI. Anche noi siamo spinti da questa preoccupazione, però sappiamo che non sempre fare presto è sinonimo di fare bene, per cui riteniamo che sia opportuno un ulteriore approfondimento.

PRESIDENTE, *relatore*. Il seguito della discussione del disegno di legge è quindi rinviato ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« **Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio** » (1368), *d'iniziativa dei senatori Dindo e Tansini*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Dindo e Tansini: « Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio ».

FERRI, *relatore*. Poichè sono sorte alcune difficoltà, vorrei pregare il Presidente di concedermi un breve rinvio per poter chiarire alcuni punti assieme ai presentatori del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei monopoli di Stato** » (1319), *d'iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno*

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei e Zugno: « Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato ».

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)89^a SEDUTA (20 aprile 1971)

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura e sul quale riferirò io stesso.

Articolo unico.

A modifica di quanto disposto dal primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, ferme restando le altre condizioni richieste, possono godere dei benefici previsti dalla legge stessa anche coloro che abbiano lavorato oltre duecento giorni in uno degli ultimi due anni.

Gli interessati possono richiedere l'applicazione della presente legge, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data della sua entrata in vigore secondo le modalità previste dalla legge 30 maggio 1970, n. 361.

Come si ricorderà la Commissione, in sede referente, aveva discusso in maniera approfondita questo disegno di legge (nella seduta del 18 marzo scorso), evidenziando alcune imperfezioni nel testo originario. Si era quindi giunti alla elaborazione di un nuovo testo, in base al quale gli operai stagionali maturavano il diritto ad essere inseriti in ruolo nel caso in cui avessero prestato la loro opera per almeno duecento giorni in un anno.

L'amministrazione delle finanze aveva, con molta larghezza di vedute, definito anche un testo. Occorreva il consenso del Ministero del tesoro; e io debbo dare atto che, pure tra le difficoltà di un'adesione che il tesoro deve esaminare sotto i mille aspetti che la spesa che si accresce richiede — soprattutto di fronte al fatto di introdurre dei precedenti che magari, non considerati attentamente, ad un certo momento possono costituire argomento di rivendicazioni per altre categorie — il Ministero del tesoro è riuscito a dare il suo consenso su un nuovo testo del seguente tenore:

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, è sostituito dal seguente:

Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalla Direzione

compartmentale coltivazione tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che, in due anni del triennio 1967-69, abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascuno di essi, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265.

Mi permetto di fare soltanto un'osservazione: è proprio necessario dire « uomini e donne »? Non sarebbe sufficiente dire « gli operai »?

B O R G H I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* È stata recepita la dizione contenuta già nella legge del 1970. In detta legge, *ad abundantiam*, era stata usata l'espressione « uomini e donne » per evitare contestazioni in sede di registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti, superando così anche la grammatica secondo la quale il maschile comprende il femminile.

P R E S I D E N T E , *relatore.* D'accordo. Diamo atto, allora, che la Commissione e il Governo avvertono la stranezza della espressione « gli operai, uomini e donne »; ma tenuto conto della norma precedente e delle difficoltà che potrebbero sorgere in sede di registrazione dei decreti da parte della Corte dei conti, ritengono che sia preferibile lasciare il testo così com'è.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge nel nuovo testo presentato dal Governo e del quale è stata già data lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19.